



**MITIS IUDEX DOMINUS IESUS (MIDI).**  
**Il processo canonico per la dichiarazione di nullità del matrimonio**  
don Tiziano Vanzetto (Torreglia, 10.11.2016)

## **1. La relazione esistente tra *Amoris laetitia* (AL) e MIDI.**

Al capitolo VI di AL, *Alcune prospettive pastorali*, al n. 244 leggiamo:

Un gran numero di Padri «ha sottolineato la necessità di rendere più accessibili ed agili, possibilmente del tutto gratuite, le procedure per il riconoscimento dei casi di nullità». La lentezza dei processi crea disagio e stanca le persone. I miei due recenti Documenti su tale materia hanno portato ad una semplificazione delle procedure per una eventuale dichiarazione di nullità matrimoniale. Attraverso di essi ho anche voluto «rendere evidente che lo stesso Vescovo nella sua Chiesa, di cui è costituito pastore e capo, è per ciò stesso giudice tra i fedeli a lui affidati.

Perciò,

l'attuazione di questi documenti costituisce una grande responsabilità per gli Ordinari diocesani, chiamati a giudicare loro stessi alcune cause e, in ogni modo, ad assicurare un accesso più facile dei fedeli alla giustizia. Ciò implica la preparazione di un personale sufficiente, composto di chierici e laici, che si consacrino in modo prioritario a questo servizio ecclesiale. Sarà pertanto necessario mettere a disposizione delle persone separate o delle coppie in crisi, un servizio d'informazione, di consiglio e di mediazione, legato alla pastorale familiare, che potrà pure accogliere le persone in vista dell'indagine preliminare al processo matrimoniale (cfr *Mitis Iudex*, art. 2-3).

Da questo n. di AL deduciamo alcune conseguenze:

- La dichiarazione di nullità di un matrimonio è una delle vie con cui la Chiesa esercita la sua attenzione e sollecitudine per coloro che hanno fallito il loro matrimonio.
- La via che porta alla dichiarazione che un matrimonio è nullo, è ordinata secondo una procedura precisa, determinata dalle norme date dal pontefice (il MIDI).
- Si rende necessario mettere a disposizione sacerdoti e laici preparati ad offrire un servizio di informazione, consiglio, mediazione anche in vista dell'indagine preliminare al processo matrimoniale. Il Pontefice auspica che queste persone si *consacrino in modo prioritario a questo servizio ecclesiale*.

*In sintesi: il servizio svolto per accertare la nullità di un matrimonio è un servizio pastorale.*

## **2. L'indissolubilità del matrimonio e la dichiarazione di nullità.**

I due termini "indissolubilità" e "matrimonio" devono essere compresi rettamente e così pure la relazione che esiste tra loro. Affermare che il matrimonio è indissolubile significa che con il matrimonio si stabilisce tra gli sposi una comunione di vita così forte e stabile che nessuna circostanza e nessuna autorità umana, nemmeno gli stessi sposi, può rompere. In altre parole: una volta che un uomo e una donna, in forza del matrimonio sono divenuti l'uno per l'altro sposo e sposa, tali rimangono per tutto l'arco della vita terrena (*finché morte non separi*).

In AL, al n. 62, leggiamo:

I Padri sinodali hanno ricordato che Gesù, «riferendosi al disegno primigenio sulla coppia umana, riafferma l'unione indissolubile tra l'uomo e la donna, pur dicendo che "per la durezza del vostro cuore Mosè vi ha permesso di ripudiare le vostre mogli, ma da principio non fu così" (Mt 19,8). L'indissolubilità del matrimonio ("Quello dunque che Dio ha congiunto, l'uomo non lo separi": Mt 19,6), non è innanzitutto da intendere come "giogo" imposto agli uomini, bensì come un "dono" fatto alle persone unite in matrimonio. [...] La condiscendenza divina accompagna sempre il cammino umano, guarisce e trasforma il cuore indurito con la sua grazia, orientandolo verso il suo principio, attraverso la via della croce. Dai Vangeli emerge chiaramente l'esempio di Gesù, che [...] annunciò il messaggio concernente il significato del matrimonio come pienezza della rivelazione che recupera il progetto originario di Dio (cfr Mt 19,3).<sup>1</sup>

In MIDI il papa ritorna più volte a ribadire che il progetto di riforma è stato voluto «fermo restando ... il principio dell'indissolubilità del vincolo matrimoniale» (proemio); infatti, il papa ha scelto che la riforma mantenesse il carattere giudiziale dei processi perché questo lo esige «la necessità di tutelare in massimo grado la verità del sacro vincolo» (proemio). Quando poi il papa richiama la responsabilità del vescovo diocesano in questa materia, afferma che il vescovo deve vigilare attentamente per «assicurare che non si indulga a qualunque lassismo» (proemio II). Infine, quando nel *motu proprio* enuncia la novità del *processo più breve*, afferma: «Non mi è tuttavia sfuggito quanto un giudizio abbreviato possa mettere a rischio il principio dell'indissolubilità del matrimonio»: per questo il pontefice ha voluto che in questi processi il giudice sia lo stesso vescovo.

Dichiarare che un matrimonio è nullo, significa pronunciare, su una determinata e concreta unione, benché sia stata celebrata in chiesa, che i due non sono mai diventati marito e moglie. *Pertanto solo il matrimonio valido è indissolubile.*

### 3. Quando un matrimonio è valido oppure no?

Richiamo il principio fondamentale espresso dal can. 1057:

- § 1. «L'atto che costituisce il matrimonio è il consenso delle parti manifestato legittimamente tra persone giuridicamente abili; esso non può essere supplito da nessuna potestà umana».
- § 2. «Il consenso matrimoniale è l'atto della volontà con cui l'uomo e la donna, con patto irrevocabile, danno e accettano reciprocamente se stessi per costituire il matrimonio».

Negli incontri con i fidanzati cerco di spiegare loro il valore e il significato dell'atto che compiono il giorno del matrimonio, quando davanti al ministro e alla comunità si donano l'uno all'altro ed esprimono questo reciproco dono di sé dicendo: «Io, N. accolgo te N. come mia sposa ... Io accolgo te N. come mio sposo».

Scrive san Giovanni Paolo II nella *Lettera alle famiglie*, n. 8 (02.02.1994):

Il Libro della Genesi, là dove riferisce dell'uomo che abbandona il padre e la madre per unirsi a sua moglie (cfr Gn 2,24), mette in luce la *scelta consapevole e libera* che dà origine al matrimonio, rendendo marito un figlio e moglie una figlia ... Quando, in virtù del patto coniugale, essi si uniscono così da diventare *una sola carne*, la loro *unione* si deve attuare *nella verità e nell'amore* mettendo in luce in tal modo la maturità propria delle persone create ad immagine e somiglianza di Dio.

---

<sup>1</sup> Benedetto XVI, nel discorso alla Rota del 27.01.2007 ebbe a dire. «...sono particolarmente illuminanti le parole conclusive di Gesù: "Quello dunque che Dio ha congiunto, l'uomo non lo separi". Ogni matrimonio è certamente frutto del libero consenso dell'uomo e della donna, ma la loro libertà traduce in atto la capacità naturale inerente alla loro mascolinità e femminilità. L'unione avviene in virtù del disegno di Dio stesso, che li ha creati maschio e femmina e dà loro il potere di unire per sempre quelle dimensioni naturali e complementari delle loro persone. L'indissolubilità del matrimonio non deriva dall'impegno definitivo dei contraenti, ma è intrinseca alla natura del "potente legame stabilito dal Creatore" (GIOVANNI PAOLO II, Catechesi del 21 novembre 1979, n. 2). I contraenti si devono impegnare definitivamente proprio perché il matrimonio è tale nel disegno della creazione e della redenzione. E la giuridicità essenziale del matrimonio risiede proprio in questo legame, che per l'uomo e la donna rappresenta un'esigenza di giustizia e di amore a cui, per il loro bene e per quello di tutti, essi non si possono sottrarre senza contraddire ciò che Dio stesso ha fatto in loro».

In AL, leggiamo al n. 75:

Secondo la tradizione latina della Chiesa, nel sacramento del matrimonio i ministri sono l'uomo e la donna che si sposano, i quali, manifestando il loro mutuo consenso ed esprimendolo nel reciproco dono corporale, ricevono un grande dono. Il loro consenso e l'unione dei corpi sono gli strumenti dell'azione divina che li rende una sola carne.

L'efficacia dell'atto che l'uomo e la donna compiono dipende da alcune condizioni precise che, relativamente alla manifestazione del consenso, possono essere puntualizzate con tre parole: **verità, capacità e libertà**. Qualora mancasse una di queste condizioni, in entrambi o in uno solo dei due, il matrimonio sarebbe nullo, cioè i due, in quel momento, non diventano tra loro marito e moglie.

#### 4. Come conoscere che un matrimonio è nullo?

Entriamo a conoscere una delle importanti 'novità' introdotte da Francesco con il suo MIDI.

Can. 1678 - MIDI	CIC
<p><b>§ 1.</b> Nelle cause di nullità del matrimonio, la confessione giudiziale e le dichiarazioni delle parti, sostenute da eventuali testi sulla credibilità delle stesse, <u>possono avere valore di prova piena</u>, da valutarsi dal giudice considerati tutti gli indizi e gli amminicoli, se non vi siano altri elementi che le confutino.</p> <p><b>§ 2.</b> Nelle medesime cause, la deposizione di un solo teste può fare pienamente fede, se si tratta di un teste qualificato che deponga su cose fatte d'ufficio, o le circostanze di fatti e di persone lo suggeriscono.</p>	<p><b>Can. 1536 § 2</b> - Nelle cause poi che riguardano il bene pubblico la confessione giudiziale e le dichiarazioni delle parti che non siano confessioni, possono aver forza probante, da valutarsi dal giudice insieme a tutte le altre circostanze della causa, <u>ma non si può attribuire loro forza di prova piena</u> se non si aggiungano altri elementi ad avvalorarle in modo definitivo.</p> <p><b>Can. 1679</b> - A meno che non si abbia da altra fonte pienezza di prove, il giudice, per valutare a norma del can. 1536 le deposizioni delle parti, si serva, se è possibile, di testi sulla credibilità delle parti stesse, oltre ad altri indizi ed amminicoli.</p>

Dal tenore del cambiamento di prospettiva che ha operato la nuova legge, si comprende come l'orientamento sia quello di dare fiducia a ciò che i coniugi riferiscono della loro vicenda matrimoniale, delle circostanze che li hanno portati a decidere di sposarsi, delle intenzioni e delle aspettative che avevano quando si sono sposati.

Nessuno, meglio dei diretti interessati, conosce il proprio vissuto. Tuttavia non è facile questa conoscenza che richiede una serenità d'animo, una capacità di lettura della propria storia, un certo distacco per valutare gli eventi. Si ribadisce quindi il valore e l'importanza di quella che Francesco in AL ha chiamato «indagine preliminare», compiuta con l'aiuto di persone preparate e rette. Chi svolge questo servizio, sacerdote o laico, consulente o avvocato, deve lasciarsi guidare dal criterio sommo della ricerca della verità. Come diceva Benedetto XVI, nel discorso alla Rota del 28.01.2006:

Il criterio della ricerca della verità, come ci guida a comprendere la dialettica del processo, così può servirci per cogliere l'altro aspetto della questione: il suo valore pastorale, che non può essere separato dall'amore alla verità. Può avvenire infatti che la carità pastorale sia a volte contaminata da atteggiamenti compiacenti verso le persone. Questi atteggiamenti possono sembrare pastorali, ma in realtà non rispondono al bene delle persone e della stessa comunità ecclesiale; evitando il confronto con la verità che salva, essi possono addirittura risultare controproducenti rispetto all'incontro salvifico di ognuno con Cristo.

Pertanto, attraverso le dichiarazioni dei coniugi, possiamo arrivare a conoscere se, al momento in cui i due si sono sposati, il consenso sia stato viziato o assente.

Per provare invece se il soggetto era o no capace al matrimonio dal punto di vista psichico, è necessario il parere di esperti in materia, come ha ribadito il § 3 can. 1678 del MIDI:

§ 3. Nelle cause in materia di impotenza o di difetto del consenso per malattia mentale o per anomalia di natura psichica il giudice si avvalga dell'opera di uno o più periti, se dalle circostanze non appare evidentemente inutile; nelle altre cause si osservi il disposto del can. 1574.

## 5. L'organizzazione dei tribunali ecclesiastici e le varie tipologie di processo.

5.1 Il m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus* sulla riforma del processo canonico per le cause di nullità del matrimonio si propone a dare risposta a tre istanze di fondo:

- a) la prossimità, ovvero la vicinanza tra il giudice e i fedeli;
  - b) la celerità dei processi;
  - c) l'auspicio che venga assicurata la gratuità.
- a) Alla prima istanza – **la prossimità** – si è dato risposta insistendo sulla responsabilità del vescovo diocesano e della cura che lo stesso deve avere nel costituire nella propria diocesi il tribunale per le cause di nullità, o aggregarsi con altre diocesi vicine per lo stesso scopo.<sup>2</sup> A questa istanza risponde inoltre l'art. 2 delle *Norme procedurali* dove si richiama l'importanza dell'indagine previa da svolgersi, da persone e strutture adeguate, in parrocchia o in diocesi.
- b) All'esigenza della **celerità** dei processi il papa ha risposto prevedendo due importanti novità: 1<sup>a</sup>, l'abolizione della obbligatorietà della doppia sentenza conforme; 2<sup>a</sup>, l'istituzione del *processo più breve* (cann. 1683-1687 MIDI).
- c) Circa la **gratuità** dei processi, il compito di vedere come realizzarla, salva la giusta retribuzione per gli operatori dei tribunali, è così affidato alle Conferenze Episcopali (Proemio VI).

5.2 Le **tipologie** di processo che attualmente sono previste per la dichiarazione di nullità:

- a) **processo ordinario**: prevede domanda, accurata istruttoria, scambio delle difese e sentenza.
- b) **Il processo più breve** (novità), che ha il vescovo come giudice, è possibile a due condizioni: la domanda sia proposta da entrambi i coniugi o da uno di essi, col consenso dell'altro; ricorrano circostanze di fatti e di persone, sostenute da testimonianze o documenti, che non richiedano una inchiesta o una istruzione più accurata e rendano manifesta la nullità.
- c) **processo documentale**, si fa quando da un documento che non sia soggetto a contraddizione risulta con certezza che il matrimonio è stato celebrato in presenza di un impedimento dirimente o per difetto di forma.

---

<sup>2</sup> Con il *motu proprio Qua cura*, dell'8 dic. 1938, Pio XI aveva introdotto in Italia la costituzione dei Tribunali Regionali. Al momento dell'entrata in vigore del MIDI (08.12.2015) erano in vigore 18 tribunali regionali di primo grado e 9 tribunali ordinari di appello. Questa organizzazione è finora rimasta pressoché invariata pur esistendo forti istanze per un cambiamento.